36399-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1866/2021
LUCIANO IMPERIALI		UP - 21/09/2021
IGNAZIO PARDO		R.G.N. 6565/2020
PIERLUIGI CIANFROCCA		
GIUSEPPINA A. R. PACILLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis)

nonché dalle parti civili:

(omissis) 48

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis)

(omissis)

avverso la sentenza del 26/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilita' dei ricorsi;

Uditi i difensori: avv. (omissis)

i quali hanno chiesto l'inammissibilita' del ricorso di (omissis) hanno depositato conclusioni scritte con nota spese;

Udito l'avv. (omissis) in difesa di (omissis) che ha chiesto l'inammissibilita' dei ricorsi delle parti civili.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 settembre 2021 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 17 maggio 2018, ha assolto (omissis) dal reato di cui al capo A) (truffa ai danni di più persone), perché il fatto non sussiste, e ha revocato le statuizioni civili con riferimento al predetto (omissis). Ha rideterminato la pena per (omissis) in relazione al reato di cui al capo B) (abusivo esercizio della professione di avvocato) e ha confermato nel resto.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione (omissis) (omissis) e il difensore delle parti civili.

(omissis) i ha dedotto i seguenti motivi:

1) manifesta illogicità della motivazione, mancante di argomentazioni circa la ricostruzione dei fatti inerenti il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato. Peraltro, il ricorrente non si sarebbe mai presentato con il titolo di avvocato ma di semplice collaboratore di studio del coimputato;

2) inosservanza o erronea applicazione della legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il difensore delle parti civili ha dedotto i seguenti motivi:

1) vizi della motivazione, per non avere la Corte d'appello, nel ribaltare il giudizio di condanna di primo grado, valutato l'intero compendio fattuale e per non essersi confrontato con il giudizio espresso dal primo Giudice, così non adempiendo all'obbligo di rendere una motivazione rafforzata. La Corte territoriale, a differenza del Tribunale, non avrebbe fatto alcun riferimento al narrato delle persone offese, essendosi limitata a dare atto della produzione di atti processuali, redatti dal legale nell'interesse delle odierne parti civili;

2) inosservanza degli artt. 192 c.p.p. e 6 CEDU nonché vizi della motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto generiche le dichiarazioni delle persone offese sol perché esse non avrebbero saputo indicare l'attività svolta dal legale, pur al cospetto di una materia complessa, come rilevato dalla stessa Corte territoriale. L'elencazione degli atti prodotti dall'imputato rimarrebbe fine a se stessa, atteso che difetterebbe una valutazione circa la corrispondenza tra quanto prospettato alle persone offese e quanto effettivamente posto in essere, quale argomento da cui far discendere l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili. Sarebbe stato violato l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative, una volta che le stesse sono state ritenute inattendibili;

3) inosservanza dell'art. 640 c.p.: la Corte d'appello, nel richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui non integra il reato di truffa la condotta dell'avvocato che si fa dare un'anticipazione sugli onorari al momento dell'assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso,

avrebbe trascurato la diversità fattuale delle condotte oggetto di contestazione, connotate da periodiche richieste di denaro per intraprendere azioni del tutto prive dei presupposti giuridici mentre, se le parti fossero state messe al corrente del difetto di requisiti giuridici, non avrebbero conferito mandato al legale per intraprendere quelle azioni (ad es. azione volta al risarcimento dei danni da epatite quale conseguenza delle trasfusioni per talassemia o emofilia, instaurata da soggetto affetto da cirrosi epatica dovuta ad abuso di alcol) e non avrebbero pertanto corrisposto alcuna somma di denaro. Secondo le parti civili ricorrenti, i due imputati, prospettando alle persone offese l'instaurazione di azioni legali prive di fondamento o affermando di avere avviato procedimenti mai iscritti a ruolo, avrebbero realizzato la condotta di cui all'art. 640 c.p.;

4) inosservanza dell'art. 157 c.p., atteso che le somme di denaro sarebbero state consegnate dalle persone offese oltre il 2010, data invece indicata dalla Corte d'appello e contrastata dalle deposizioni ad es. del teste (omissis) ;

5) inosservanza dell'art. 539 c.p.p., per non essere state riconosciute somme di denaro a titolo di provvisionale corrispondente alle somme indebitamente percepite dagli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da E (omissis) [è inammissibile.

Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

Questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, il ricorso, presentato il 24 ottobre 2019, è stato proposto personalmente da (omissis) , con la conseguenza che è inammissibile.

2. Sono fondati e meritano accoglimento i ricorsi proposti dalle parti civili.

2.1 Deve precisarsi che le parti civili hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo di difensore munito di procura speciale, conferita sin dall'atto di costituzione delle stesse nel giudizio di primo grado.

Al riguardo questa Corte (sez. 4, n. 12877 del 13/2/2019, Rv. 275361) ha già affermato che la procura speciale, conferita al difensore dalla parte civile o dal responsabile civile per proporre ricorso per cassazione, non deve necessariamente essere una procura *"ad hoc"*, rilasciata successivamente all'atto

da impugnare, ma può precedere la pronuncia della decisione avverso la quale il ricorso dovrebbe essere proposto.

2.2 Tanto premesso, deve rilevarsi, innanzitutto, che la Corte d'appello, nel ribaltare la pronuncia di condanna, emessa in primo grado, non aveva l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive.

Giova ricordare al riguardo che il tema della rinnovazione dibattimentale nel giudizio di appello è stato già affrontato in linea generale da questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implica che il giudice d'appello, investito della impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267487).

La Corte della legittimità ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del Pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone, che abbiano reso tali dichiarazioni.

La linea interpretativa, tracciata con le richiamate pronunce, poggia sul rilievo che mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna, operato dal giudice di appello pur senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio della presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., diversamente è da dire nell'ipotesi inversa. Si è rimarcato infatti (Sez. 6, n. 40159 del 3/11/2011, Rv. 251066) che la condanna *«presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza».*

Nel solco di tale elaborazione si colloca la successiva pronuncia sempre del Massimo Consesso (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430), secondo cui il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di

condanna di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive.

Conclusione, questa, confortata anche dal nuovo testo dell'art. 603 c.p.p., che al comma 3 *bis* c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. "riforma Orlando"), recita che *«nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».*

Il legislatore del 2017 si è mosso in una prospettiva di sostanziale continuità rispetto al quadro dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, limitando l'obbligo di rinnovazione alla sola ipotesi dell'appello proposto dal Pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, senza imporla quando l'epilogo decisorio, oggetto del giudizio di appello, sia invece una decisione di condanna.

2.3 Assodato, dunque, che, nel caso in esame, la Corte d'appello non aveva l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative decisive, deve rilevarsi che, di contro, come dedotto nei ricorsi delle parti civili, sulla medesima incombeva l'obbligo di adottare una motivazione rafforzata.

Difatti, come rimarcato da questa Corte (Sez. 6, n. 51898 dell'11/7/2019, Rv. 278056), in caso di *reformatio in melius,* il giudice d'appello deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Si è precisato, al riguardo, che l'obbligo di motivazione rafforzata – che prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3 *bis*, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado - consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.

Siffatto onere si pone anche nel caso di giudizio d'appello che riformi, a seguito di impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria, atteso che le regole di formazione della prova e del convincimento del giudice non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (cfr. Sez. 5, n. 32854 del 15.4.2019, Rv 277000).

2.4 Di tale *regula iuris* non ha fatto corretta applicazione la Corte d'appello, che non si è confrontata in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, con cui gli imputati (omissis) e [(omissis)

(omissis) erano stati condannati per il reato di truffa, avendo il giudice di prime cure ritenuto che essi avevano indotto le persone offese, affette da malattie, a corrispondere somme di denaro, avendo prospettato di iniziare cause risarcitorie, di fatto mai instaurate, e avendo assicurato esiti positivi delle azioni, pur a fronte dell'evidente infondatezza delle pretese azionate.

Nella pronuncia impugnata, la Corte territoriale, dopo aver ricordato le dichiarazioni delle persone offese ed elencato gli atti prodotti dagli imputati a conforto dell'attività giudiziaria compiuta, ha indicato il quadro normativo che caratterizza la materia relativa alle iniziative esperibili da parte dei soggetti talassemici, dagli affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, dagli emofili ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazioni di emoderivati infetti, e dai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

La menzionata Corte ha aggiunto che i due imputati avevano espletato attività ed avevano assolto all'onere di informativa, anche se (omissis) nell'ultimo periodo non era stato più rintracciabile. Avendo ritenuto che difettassero gli artifizi e i raggiri, potendo al più ricorrere gli estremi di una responsabilità deontologica nell'avere assicurato un determinato risultato, *"che poi non c'è stato anche per la mancanza di fondi da parte dello Stato"*, la Corte d'appello ha assolto gli imputati.

Di contro, il Tribunale – sulla base del narrato delle persone offese e della documentazione prodotta, ha ritenuto provato che i due imputati *"reperivano clienti al fine di essere nominati e garantivano un risultato incerto, ed anzi improbabile, come sicuro ed ottenevano così la corresponsione di importanti somme al momento del conferimento dell'incarico, per poi successivamente, una volta incassata la parcella, non svolgere alcuna opera a loro tutela con la conseguenza che agli stessi veniva garantito ciò che non esisteva né sarebbe mai esistito".*

In particolare, ad es., il primo Giudice ha sottolineato che *"per nessuna delle odierne parti civili, a cui era stata prospettata l'instaurazione di un procedimento, finalizzato ad ottenere il risarcimento del danno biologico parentale, risultava attivato tale giudizio, nonostante le false rassicurazioni dei legali".* A Gazzara Luigia e Morici Danilo era stata prospettata l'instaurazione di tre giudizi, finalizzati ad ottenere sia il riconoscimento dell'indennizzo, previsto dalla L. n. 210/1992, sia un risarcimento dal Ministero della Salute sia un risarcimento da danno biologico parentale, ma dagli atti risultava instaurato - a firma però di altro legale di nome Lo Rito, a cui non era stato mai stato rilasciato mandato - un solo giudizio presso il Tribunale di Roma, avente ad oggetto il

9

risarcimento del danno biologico e conclusosi con la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione.

Il Tribunale ha evidenziato altresì che dall'esame delle parti civili e in particolare di Turiano Rita Leonarda era emerso che a quest'ultima era stata garantita la possibilità di ottenere un risarcimento per la morte del marito, pur essendo questi deceduto per cirrosi epatica, causata da abuso di alcol, e non per epatite dovuta a trasfusione infetta. Inoltre, ai soggetti partecipanti alle riunioni era stata illustrata la possibilità di promuovere tutti indistintamente le medesime azioni, compresa la possibilità di richiedere il c.d. danno parentale anche per i parenti defunti o di presentare ricorsi anche una volta che il diritto si era prescritto.

E' di tutta evidenza che il primo giudice ha focalizzato l'attenzione sulla condotta posta in essere dagli imputati già all'atto dell'assunzione dell'incarico professionale, che è stato loro conferito avendo prospettato alle persone offese che essi avrebbero iniziato azioni, mai poi intraprese, o avendo assicurato esiti giudiziari positivi, pur a fronte di azioni manifestamente infondate.

Per il Tribunale quindi, le persone offese si sono indotte a conferire incarico ai due imputati e a corrispondere somme proprio in quanto vittime *"di un disegno criminoso attentamente congegnato dai due imputati",* concretizzante una truffa, atteso che i raggiri o gli artifizi possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze, come affermato dalla Corte della legittimità nelle pronunce richiamate.

Tale aspetto non è stato adeguatamente affrontato dalla Corte d'appello, pur avendo rilievo decisivo nella struttura argomentativa della sentenza di primo grado e pur essendosi il Tribunale conformato all'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 23079 del 9/5/2018, Rv. 272981), secondo cui gli artifizi o i raggiri, richiesti per la sussistenza del reato di truffa, possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente.

Il Collegio del merito ha affermato che, *"senza entrare nel merito della qualità del lavoro svolto, la documentazione acquisita provava che le azioni e le attività erano state espletate"* e che non poteva farsi affidamento sulle persone offese, che avevano dimostrato di non avere contezza dell'attività svolta dal difensore subentrato a (omissis)

Il menzionato Collegio, però, nell'affermare che le azioni erano state compiute, si è limitata ad elencare gli atti prodotti senza alcuna disamina degli stessi nel contenuto e ha trascurato di considerare che il Tribunale non aveva affermato che i due coimputati non avevano esperito alcuna azione ma aveva evidenziato – sulla base del narrato delle persone offese e delle azioni effettivamente instaurate - che tutta una serie di cause erano palesemente infondate ed altre non erano state intentate, *"tanto che le persone offese avevano ottenuto una equa riparazione non per effetto del lavoro del* (omissis) *ma dallo Stato con decreto del 2014".*

Né peraltro è appagante il rilievo sull'inaffidabilità delle persone offese, genericamente affermata e desunta dalla Corte d'appello da una circostanza particolare (l'avere le persone offese dimostrato di non avere contezza dell'attività svolta dal difensore subentrato al (omissis)), a fronte del complesso delle vicende dalle stesse riferite e della concordanza del loro narrato, già vagliato positivamente dal primo decidente.

Deve poi rilevarsi che - a fronte del rilievo del Tribunale secondo cui la prova dell'inganno risiedeva anche nel rigetto delle legittime richieste delle persone offese di avere spiegazioni sullo stato dei propri procedimenti - la Corte territoriale non ha chiarito da quali elementi ha desunto che gli imputati avevano adempiuto all'obbligo di informativa, gravante sul difensore nel rapporto professionale con il cliente. Tale indicazione, già di per sé necessaria per dare supporto probatorio alle affermazioni, si imponeva anche sulla base dell'obbligo della motivazione rafforzata, atteso che nella sentenza di primo grado si era rimarcato che le persone offese avevano riferito che ad esse non era stata data *"la possibilità, malgrado le ripetute richieste di chiarimenti, su quanto stava accadendo, di avere contatti con i predetti legali, i quali le evitavano disdicendo gli appuntamenti già fissati e rendendosi irreperibili".*

A fronte di siffatte lacune è evidente che il Collegio del merito non ha offerto una nuova e compiuta struttura argomentativa della decisione assunta, sì da conferire a quest'ultima una forza persuasiva superiore di quella di primo grado.

Alla stregua delle superiori considerazioni, ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi (eccezion fatta per le doglianze sulla rinnovazione delle prove dichiarative, della cui infondatezza si è detto), deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha compiuto adeguatamente il vaglio critico degli elementi acquisiti e non ha adempiuto all'obbligo motivazionale sulla stessa incombente.

La lacunosa trama argomentativa impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado.

Deve precisarsi che, attesa la natura del vizio rilevato, il giudice di rinvio mantiene integri i propri poteri di accertamento e valutazione del fatto, dovendo procedere ad una completa rivisitazione del materiale probatorio.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso di (omissis) comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutati i profili di colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di (omissis), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 21 settembre 2021

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli — Domenico Gallo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7 OTT. 2021

IL CANCELLIERE

Claudia Pianelli